



COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina
1° SETTORE - Affari Generali e Politiche Sociali
2° Servizio - Gestione Contenzioso

Key. M. 10
glab 22/3/2021

DISCIPLINARE DI INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA A DIFESA DEL COMUNE DI MILAZZO

L'anno 2021 il giorno 22 del mese di MARZO in Milazzo con la presente scrittura privata, da valere in ogni miglior modo e forma, redatta in triplice originale, tra :

- Dott. Michele Bucolo in qualità di Dirigente del 1° Settore - Affari Generali e Politiche Sociali, C.F. BCLMHL59H23F158T nato a Messina il 23/06/1959 il quale interviene nel presente atto in nome per conto e nell'interesse del Comune di Milazzo (P. IVA 00226540839), in forza delle determinate sindacali n.221 del 07/10/1999 e n 4 del 18/02/2016 d'ora innanzi per brevità indicato semplicemente "Amministrazione"

e

- Avv.to Candeloro Domenico Nania, nato a Barcellona P.G. (ME) il 12/06/1962 con studio in Barcellona P.G. via Quasimodo, n. 11 codice fiscale NNACDL62H12A638B d'ora innanzi per brevità indicato semplicemente "Avvocato", si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 - OGGETTO

Il Dott. Michele Bucolo, nella qualità di Dirigente del 1° Settore del Comune di Milazzo, in esecuzione alla Deliberazione della Giunta Municipale n°160 del 11/12/2020 e alla Determinazione Dirigenziale n° 301 del 21/12/2020, conferisce all'Avvocato Candeloro Domenico Nania, che accetta, l'incarico di rappresentare il Comune di Milazzo nel giudizio "Ricorso promosso ai sensi dell'art. 702 bis avanti il Tribunale di Barcellona P.G. dalla Signora Calderone Venera c/Comune di Milazzo";

ART. 2- OBBLIGHI DELL'AVVOCATO

1. Con la sottoscrizione del presente atto l'avvocato si impegna:

- a) ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale nel rispetto delle norme di legge e delle norme deontologiche che regolano la professione;
- b) a rispettare il segreto d'ufficio;
- c) a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il comune di Milazzo o in conflitto con gli interessi del comune per la durata del rapporto instaurato;
- d) ad eseguire personalmente il patrocinio legale affidato sotto la propria responsabilità, senza vincolo di subordinazione, nel rispetto delle discipline legali, professionali e deontologiche che regolano la professione forense;
- e) a definire la strategia difensiva d'intesa con gli Uffici comunali competenti; a fornire a tal fine pareri sia scritti che orali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da assumere, anche al fine di adottare atti in autotutela tesi ad evitare pregiudizi per l'amministrazione, che resta comunque libera di determinarsi autonomamente;
- f) ad aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio, sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di

- ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- g) ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- h) a prospettare eventuali soluzioni bonarie e redigere, se necessario, il relativo atto di transazione, d'intesa col responsabile del Servizio comunale competente, senza alcuna spesa aggiuntiva per il Comune rispetto all'importo concordato con il presente atto;
- l) a rendere per iscritto un parere all'amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

2. L' Avvocato potrà avvalersi sotto la propria responsabilità di sostituti e collaboratori per lo svolgimento dell'incarico conferitogli. Nel caso in cui, per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni amministrative, l'Avvocato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, lo stesso provvederà senza aggravio di spesa a carico dell'Ente. La scelta è fatta liberamente dall'Avvocato. In ogni caso, il domiciliatario dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti per il dominus dalla presente convenzione, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione committente.

ART. 3 - OBBLIGHI INFORMATIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO CONTENZIOSO

1. Ai fini della corretta applicazione del principio contabile 4/2, par. 5.2, lett. H9 di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'avvocato si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista. La comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio-alto, alto e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'ENTE

1. L'avvocato, con il presente atto, dichiara di ricevere la seguente documentazione:

- Copia Determina Dirigenziale n° 301 del 21/12/2020;
- Copia Conforme all'Originale della Deliberazione di G. M. n. 160 del 11/12/2020;
- n° 2 fogli di procura alle liti debitamente sottoscritti dal Sindaco, n.q. di Legale rappresentante del Comune;
- n.3 Disciplinari d'Incarico da restituire firmati e siglati su ogni foglio;
- dichiarazione assenza di conflitto d'interessi da restituire compilata e firmata;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da restituire compilata e firmata;

1. Ogni altra informazione potrà essere richiesta direttamente dall'Avvocato all'ufficio competente, che dovrà evaderla tempestivamente.

ART. 9 - RINUNCIA ALL'INCARICO

1. L'Avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti stabiliti nel presente atto. Qualora le prestazioni relative alla fase processuale interrotta non sia completata, il compenso sarà ridotto in proporzione.

ART. 10 - DOVERE DI RISERVATEZZA

1. L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico a lui conferito ed accettato ed a rispettare le disposizioni previste dal D.Lgs 101/2018 contenente disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo

ART. 11 - MISURE ANTICORRUZIONE E CLAUSOLE DI COMPORTAMENTO

1. Ai sensi e per gli effetti della L. 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, l'Avvocato dichiara di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2020-2022 approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 15 del 31/01/2020 e la sottoscrivibilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste, con opportuna compilazione della Check List di controllo (acquisizione curricula, dichiarazioni rese dall'avvocato di assenza di conflitto d'interessi e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 DPR 28/12/2000 N.445).

Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. L'Amministrazione dichiara di aver ricevuto l'informativa ai sensi del D.Lgs 101/2018 contenente disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e di prestare il consenso per il trattamento dei dati sensibili relativi alla causa ed al relativo procedimento in oggetto che verranno utilizzati dall'Avvocato, dai suoi collaboratori e dal domiciliatario solo per l'attività giudiziale e stragiudiziale.

ART.13 - CONDIZIONI FINALI

1. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche quale comunicazione di conferimento dell'incarico, nonché del contenuto integrale della deliberazione di G.M. n. 160 del 11/12/2020 e della Determinazione Dirigenziale n. 301 del 21/12/2020.

2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati, alle altre disposizioni di legge vigenti in materia, nonché alla delibera della Giunta Municipale del Comune di Milazzo n. 109 del 18/05/2017, modificata dalla Delibera di Giunta Municipale n. 136 del 09/01/2020.

3. Il presente atto viene redatto in carta libera e si compone di n. 5 pagine tutte sottoscritte dalle parti.


4. La presente scrittura è soggetta a registrazione a cura dell'Amministrazione solo in caso d'uso ai sensi di legge.


Il Responsabile del Procedimento - Estensore del presente atto Dott.ssa  Marcelli

Letto, confermato e sottoscritto.

Milazzo,

Per l'Amministrazione

Il Dirigente del 1° Settore Dott.  Michele Bucolo

L'Avvocato - Avv. to Caneloro Domenico Nania 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto avvocato dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente e incondizionatamente le clausole del presente contratto di conferimento di incarico con particolare riferimento agli artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Milazzo,

Avvocato - Avv. to Caneloro Domenico Nania

